CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 55-2006/I

Adeguamenti statutari e voto segreto nella legge sulla tutela del risparmio

Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 24 marzo 2006

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Voto di lista per la elezione del consiglio di amministrazione. – 3. Amministratori indipendenti. – 4. Nomina del collegio sindacale. – 5. Nomina del presidente del collegio sindacale. – 6. Elezione e composizione degli organi di amministrazione e controllo nei sistemi "alternativi". – 7. Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. – 8. Voto segreto per la elezione delle cariche sociali: problemi interpretativi e questioni applicative. – 9. Diverse tipologie di adeguamenti statutari. – 10. Ambito soggettivo di applicazione e termini per l'adeguamento degli statuti sociali. – 11. Competenza ad adottare le modificazioni statutarie.

1. Premessa.

La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", innova in modo significativo – tra le altre cose – lo statuto legale e la corporate governance delle società italiane quotate su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea.

Alcune delle regole ora introdotte impongono o suggeriscono di modificare gli (atti costitutivi-)statuti delle società: il presente studio si incarica di studiare ambiti, modalità, tempistica e possibili contenuti di tali modificazioni.

Ci si ripromette anzitutto di individuare quali siano le novità normative che presuppongo una modificazione statutaria e quali, viceversa, la rendano *al più* solo opportuna, nonché di esaminare le principali varianti di contenuto delle clausole statutarie di necessaria introduzione (§§ 2 - 7).

Alcune sintetiche considerazioni saranno quindi dedicate al problema del voto

segreto, stante la previsione del nuovo secondo comma dell'art. 147-*ter* T.U.F., a mente del quale: "per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono svolgersi con scrutinio segreto" (§ 8).

Si procederà in seguito, dopo una ricognizione delle diverse tipologie degli adeguamenti statutari (§ 9), all'esame dei profili di diritto transitorio e in particolare a individuare i termini entro cui le modificazioni debbono essere deliberate e iscritte nel registro delle imprese (§ 10).

Infine, si cercherà di specificare quali modificazioni statutarie possono considerarsi di "adeguamento a disposizioni normative" e quindi possono essere adottate dal consiglio di amministrazione (ovvero dal consiglio di sorveglianza o da quello di gestione), ovviamente sempre che tale competenza sia nel concreto espressamente attribuita dallo statuto all'organo amministrativo (ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ.) (§ 11).

2. Voto di lista per la elezione del consiglio di amministrazione.

Il nuovo art. 147-*ter* T.U.F. (così come introdotto dall'art. 1 della legge n. 262/2005), impone di prevedere sistemi di elezione dei componenti del consiglio di amministrazione fondati sul "voto di lista", onde assicurare la possibilità che almeno un consigliere di amministrazione possa essere espressione della minoranza ⁽¹⁾.

Si tratta, all'evidenza, di disposizione normativa che *presuppone una* acconcia *previsione statutaria*, e, quindi, impone le conseguenti modificazioni in tutti gli atti costitutivi che già non prevedano il ricorso al meccanismo del voto di lista per la elezione degli amministratori ⁽²⁾ e che, al contempo, non assicurino la elezione di almeno un amministratore tratto dalla seconda lista più votata ⁽³⁾.

Il meccanismo del voto di lista – tale per cui, in linea generale, l'elezione dei componenti l'organo di amministrazione avviene sulla base di proposte di nomina elaborate dagli azionisti (ed eventualmente anche dai componenti dell'organo amministrativo uscente) riunite in così dette liste, successivamente votate in assemblea, secondo modalità di calcolo variabili in relazione alle specifiche regole poste dallo statuto sociale – presuppone la possibilità di presentare liste di candidati alle cariche sociali con le modalità fissate dallo statuto, il quale rimane libero di stabilire tempi ⁽⁴⁾ e luoghi ⁽⁵⁾ di pubblicazione delle liste e di fissare requisiti di legittimazione in capo ai soci, con *l'unico limite del quarantesimo del capitale sociale* (2,5%) ⁽⁶⁾ come misura *massima* di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste (art. 147-*ter*, comma 1, T.U.F.) ⁽⁷⁾.

La clausola statutaria relativa alla elezione e composizione del consiglio di amministrazione dovrà, poi, stabilire in che rapporto trarre i componenti del consiglio dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e da quella (o quelle) "di

minoranza": anche qui è lasciato ampio spazio alla autonomia statutaria con l'unico limite di assicurare la possibilità di elezione di *almeno un componente* il consiglio di amministrazione alla lista "di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo [...] con la lista risultata prima per numero di voti" (art. 147-*ter*, comma 3, T.U.F.) ⁽⁸⁾. Naturalmente, si tratta di un limite minimo quello di cui all'appena citato art. 147-*ter*, comma 3, e nulla impedisce che la composizione del consiglio sia pensata e prescritta sulla base di soluzioni di stampo più marcatamente proporzionale, garantendo allora più di un consigliere alla lista "di minoranza" ovvero agevolando la elezione di amministratori tratti da più di una lista "di minoranza" (9).

Si ritiene che il nuovo dettato normativo non precluda neanche – ove consentito dallo statuto – la presentazione di una lista da parte dell'organo amministrativo uscente (come sarebbe normale in una *publicly held corporation*), ma resta inteso che, in una consimile ipotesi, dalla lista proposta dagli amministratori non potrà trarsi l'unico consigliere "di minoranza": infatti, la norma (e in particolare il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 147-*ter* T.U.F.) impone che almeno un componente sia tratto da quella lista che, in quanto presentata da portatori di una partecipazione (qualificata) al capitale sociale, abbia ottenuto "il maggior numero di voti" dopo quella risultata in assoluto di maggioranza (e che potrà essere, questa sì, quella proposta dagli amministratori uscenti).

Si specifica, inoltre, che l'obbligo imposto dall'art. 147-ter, comma 1 e 3, T.U.F. neppure preclude l'adozione o il mantenimento di una previsione statutaria per cui per la quale il rinnovo del consiglio non avviene tutto insieme all'unica scadenza (per esempio triennale) ma parzialmente ogni anno (c.d. staggered board): in consimili casi lo statuto potrà infatti prevedere che, fermo restando l'obbligo di presentazione delle liste (art. 147-ter, comma 1, T.U.F.), il diritto della lista c.d. di minoranza a vedere eletto almeno un suo rappresentante (art. 147-ter, comma 3, T.U.F.) non ricorrerà a ciascun rinnovo parziale del consiglio ma ad uno solo di essi (appositamente predeterminato).

Naturalmente, residuano casi nei quali alla elezione di amministratori si dovrà procedere al di fuori della tecnica del voto di lista e allora necessariamente in base a proposte presentate da uno o più soci (o dallo stesso consiglio di amministrazione) in assemblea e da questa deliberate con le generali maggioranze previste dall'atto costitutivo o, in mancanza di apposita previsione, dalla legge, e, quindi, necessariamente in base a un principio schiettamente maggioritario. Tali casi di inoperatività della tecnica del voto di lista –dei quali si potrà dunque dare atto anche nella relativa clausola statutaria – sono i seguenti: (i) se l'assemblea sia chiamata a integrare una vacanza all'interno del consiglio; (ii) se nessuna lista di candidati alla carica sia stata tempestivamente e ritualmente presentata.

Resta fermo che la singola società può, in linea di perfetta coerenza con le finalità perseguite dalle norme in commento, statutariamente rafforzare la funzione compositoria del consiglio e garantire che in esso sia sempre potenzialmente presente almeno un amministratore eletto dalle minoranze. Il che potrà fare con la contestuale introduzione della clausola c.d. *simul stabunt, simul cadent* (tale per cui si impone statutariamente il rinnovo dell'intero consiglio qualora nel corso del suo mandato vengano a mancare uno o più dei suoi componenti), ovvero con meccanismi volti alla sostituzione del consigliere cessato con altro consigliere tratto dalla medesima lista ⁽¹⁰⁾.

3. Amministratori indipendenti.

Oltre alle previsioni relative agli amministratori eletti dalle minoranze, l'art. 1 della legge n. 262/2005 dispone in merito agli amministratori indipendenti.

In particolare, il quarto comma del nuovo art. 147-*ter* T.U.F. prevede che, se il consiglio di amministrazione è formato da più di sette componenti, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza dettati dal medesimo testo unico per i sindaci (art. 148, comma 3, T.U.F., anche esso novellato dalla I. n. 262/2005).

Si tratta di disposizione che di per sé non presuppone una modifica statutaria (in questo senso è anche la lettera della legge, che non evoca alcuna previsione di statuto o di atto costitutivo), e che deve pertanto essere rispettata, sin da subito, in occasione delle deliberazioni di nomina di nuovi consigli, a prescindere dall'adozione delle clausole statutarie sul voto di lista ⁽¹¹⁾, assicurando, ove ne ricorrano i presupposti dimensionali, l'elezione di un consigliere di amministrazione indipendente ⁽¹²⁾.

Tuttavia, occorre considerare che, una volta andata "a regime" la disciplina dell'art. 147-ter, comma 1, T.U.F., relativamente al sistema di nomina degli amministratori tramite il voto di lista, non si potrà prescindere da una clausola statutaria per far sì che: (i) il sistema di nomina assicuri in ogni caso e a prescindere dall'esito della votazione delle liste, la nomina di almeno un amministratore indipendente; (ii) il sistema di nomina non imponga, di fatto, la nomina di più di un amministratore indipendente, andando così al di là dell'adempimento "minimo" di quanto richiesto dalla legge (13). In altre parole, con il voto di lista, la presenza di una clausola statutaria che regoli la nomina dell'amministratore indipendente rappresenta una conditio sine qua non per essere certi, da un lato, che la norma sia rispettata e, dall'altro, che la norma possa essere attuata nei suoi contenuti essenziali (ferma ovviamente la legittimità di ogni nomina e di ogni clausola statutaria che diano luogo a più di un amministratore indipendente).

Per quanto attiene al contenuto, le clausole degli atti costitutivi (di quelle so-

cietà quotate che - come peraltro normalmente avviene - prevedono che il consiglio debba o possa essere formato da più di sette componenti) dovranno disciplinare la formazione delle liste di candidati alla carica di amministratore facendo in modo che non meno di uno (o più di uno, ove ciò fosse richiesto dallo statuto) dei candidati abbia (almeno) i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge (ovvero anche quelli ulteriori previsti da codici autoregolamentari cui la società volesse, in ipotesi, sempre statutariamente rinviare). A questo ultimo riguardo, preme rilevare che non è necessario che il candidato alla carica di amministratore figuri in posizione tale in ciascuna lista da risultare eletto se da quella lista dovesse trarsi un unico amministratore (o comunque un numero non maggioritario di amministratori). Ciò che, infatti, la legge impone in un consiglio con più di sette componenti è che ci sia un amministratore indipendente, sicché non è di per sé imposto (seppure nulla evidentemente lo vieti) che un amministratore indipendente esprima pure la lista c.d. di minoranza. E' invece necessario che in ogni lista, presentata per la elezione di un consiglio con più di sette amministratori, almeno un candidato abbia i richiesti requisiti di indipendenza: con la conseguenza che se solo una lista risultasse in ipotesi presentata il candidato indipendente della stessa dovrebbe senz'altro ritenersi eletto e ove, viceversa, più di una lista dovesse essere ritualmente depositata e votata, dovrebbe essere lo statuto a stabilire da quale lista (da quella poi risultata "di maggioranza", da quella "di minoranza", oppure da ambedue) si debba trarre (almeno) un amministratore indipendente (e, nel caso che le liste ne rechino più di uno, il criterio con cui trarlo (14)).

4. Nomina del collegio sindacale.

Nel sistema previgente (art. 148, comma 2, vecchio stile T.U.F.) si disponeva, come noto, che l'atto costitutivo delle società quotate dovesse contenere "le clauso-le necessarie ad assicurare che un membro effettivo" del collegio sindacale fosse "eletto dalla minoranza" (e che, se il collegio fosse stato composto da più di tre componenti, gli eletti dalla minoranza fossero almeno due). Oggi, viceversa, si demanda a un emanando regolamento della Consob la fissazione delle modalità "per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza" (art. 148, comma 2, nuovo stile T.U.F.), e ciò è a ritenersi per rendere maggiormente effettiva dal punto di vista pratico la prescrizione (per esempio, consentendo alla Consob di imporre soglie massime di partecipazione cui subordinare la legittimazione alla presentazione di liste di candidati). Gli atti costitutivi delle società dovranno essere modificati solo dopo l'emanazione del ripetuto regolamento, e, fino ad allora, si applicheranno le vigenti disposizioni statutarie (a suo tempo emanate in ossequio al vecchio comma 2 dell'art. 148 T.U.F.).

L'obbligo di adeguamento statutario, del resto, è solo eventuale, posto che non necessariamente le disposizioni regolamentari imporranno a tutte le società una modificazione dello statuto, qualora, in concreto, la clausola statutaria già presente dovesse risultare conforme alle emanande disposizioni del regolamento Consob. Allo stato, peraltro, non è neppure dato sapere se la disciplina regolamentare richiederà o consentirà la presenza di una clausola statutaria (sulla falsariga di quanto dispone oggi la norma primaria per la nomina degli amministratori), oppure se opterà per una disciplina diretta ed esaustiva della nomina del sindaco di minoranza (come potrebbe intendersi dalla lettera della legge), nel qual caso l'unico adeguamento che si renderebbe necessario consisterebbe nell'eliminazione dell'attuale clausola statutaria adottata sotto la vigenza del vecchio art. 148 T.U.F.

In sintesi è a dirsi che ogni ulteriore considerazione sulle modalità e sui contenuti delle modificazioni statutarie richieste appare allo stato prematura.

5. Nomina del presidente del collegio sindacale.

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 148 T.U.F. prevede che "il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza".

La norma non presuppone, a ben vedere, alcun necessario (per quanto opportuno) adeguamento statutario ⁽¹⁵⁾, e non subordina la sua operatività alla emanazione del ricordato regolamento della Consob relativo alle modalità di elezione dei sindaci; infatti, come si è detto, già oggi nelle società quotate è previsto che uno o più sindaci effettivi possano essere eletti dalle minoranze; pertanto tra essi e solo tra essi (sempre che in concreto eletti, ben si intenda) la assemblea dovrà e potrà eleggere (con le ordinarie maggioranze) il presidente del collegio sindacale: clausole difformi eventualmente presenti negli statuti sociali dovranno ritenersi inefficaci (e quindi sostituite automaticamente dal regime legale) ⁽¹⁶⁾.

Va da sé, inoltre, che la norma ha una diversa portata a seconda della composizione del collegio sindacale in base alle disposizioni statutarie in concreto adottate da ciascuna società, con particolare riferimento al numero di sindaci effettivi previsti dallo statuto. Infatti, solo nelle (più rare) ipotesi in cui lo statuto prevede più di un sindaco di minoranza ⁽¹⁷⁾ (oggi, sulla base del vecchio art. 148, comma 2, T.U.F., e, forse, domani, sulla base del regolamento Consob da emanare ai sensi della nuova versione della stessa norma), può darsi luogo ad una deliberazione di nomina del presidente, scelto tra i sindaci eletti dalla minoranza. Al contrario, nei casi in cui lo statuto si limita a prevedere un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi, la disposizione dettata dal nuovo art. 148, comma 2-bis, T.U.F., dà luogo ad un'automatica "investitura" dell'unico sindaco effettivo di minoranza nella carica di presidente del collegio, senza che all'uopo l'assemblea debba assumere alcuna deli-

berazione.

Anche in questo caso, come nel caso dell'amministratore indipendente, il precetto di legge è da applicarsi sin da subito, a prescindere dalla introduzione di ogni modificazione statutaria ⁽¹⁸⁾, seppure dalla società giudicata opportuna anche prima del termine entro il quale occorrerà comunque procedere all'eliminazione delle clausole eventualmente contrarie (v. *infra* § 10).

Una questione particolare si pone in relazione alle società quotate per le quali sia prevista, a norma degli artt. 2449 e 2450 cod.civ., la nomina di uno o più sindaci da parte dello Stato, circostanza nella quale l'art. 2450, comma 2, cod.civ. dispone che "il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi". Per un verso, parrebbe doversi risolvere il contrasto tra la norma del codice e l'art. 148, comma 2-bis, T.U.F. ("il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza") nel senso dell'applicabilità di quest'ultima, in forza del principio stabilito dall'art. 2325-bis, comma 2°, cod.civ., ai sensi del quale le norme dedicate in generale alla società per azioni "si applicano alle società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali". Per altro verso, invece, assumono un connotato di maggiore "specialità", anche rispetto alla disciplina delle società quotate, gli interessi pubblici sottesi alle norme che prevedono la nomina di uno o più sindaci da parte dello Stato, e la conseguente scelta, tra di essi, del presidente del collegio.

6. Elezione e composizione degli organi di amministrazione e controllo nei sistemi "alternativi".

Le cennate novità relative alla elezione e composizione degli organi di amministrazione e controllo propri del sistema tradizionale si riverberano, almeno in parte, sui regimi dei sistemi di amministrazione e controllo così detti alternativi (dualistico e monistico).

Per quanto attiene il sistema dualistico:

al consiglio di sorveglianza si applicherà la normativa regolamentare della Consob atta a garantire che almeno un consigliere di sorveglianza possa essere eletto dai soci di minoranza (comma 4-bis dell'art. 148 che rinvia al comma 2 del medesimo art. 148 T.U.F.): non si tratta a ben vedere di novità di grande rilievo sistematico, dal momento che anche la disciplina vigente prima della riforma recata dalla legge n. 262/2005 imponeva il ricorso al voto di lista per la elezione del consiglio di sorveglianza (art. 148, comma 4-bis, vecchio stile). Fino alla emanazione del ricordato regolamento della Consob si continueranno ad applicare le norme statutarie conformi al citato art. 148 T.U.F., vecchio sti-

- le: fino ad allora, pertanto, non si porrà neanche un problema di adeguamento dello statuto;
- ii) la presidenza del consiglio di sorveglianza non compete, invece, necessariamente ad un componente tratto dalla lista o dalle liste "di minoranza": la riforma, quindi, non impone né consiglia adeguamenti statutari in punto;
- iii) nel consiglio di gestione non si pone un problema di necessaria presenza di un componente eletto dalle minoranze e ciò è assai condivisibile trattandosi di organo la cui funzione (perlomeno naturale) è la diretta gestione della impresa sociale: anche qui, quindi, non si pone un problema di adeguamento dello statuto;
- iV) il nuovo art. 147-quater T.U.F. prevede, tuttavia, che, qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, non meno di uno di essi sia dotato dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci (e per i consiglieri di sorveglianza) dall'art. 148, comma 3, T.U.F.: tale disposizione non sembra necessitare di recepimento statutario, anche se esso si appalesa all'atto pratico opportuno (19); resta naturalmente ferma la possibilità per lo statuto di prevedere per uno o più dei consiglieri di gestione (e a questo punto a prescindere dal numero totale degli stessi) ulteriori requisiti di indipendenza anche (ma non necessariamente) attraverso il rinvio a nozioni stabilite da codici di autodisciplina o codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Con riferimento al sistema monistico, si prevede che:

- i) come nel sistema tradizionale, il *consiglio di amministrazione* sia eletto con il meccanismo del *voto di lista* e che dalla lista c.d. di minoranza si tragga almeno un amministratore (art. 147-*ter*, commi 1 e 3, T.U.F.): si tratta di previsione statutaria necessaria per la quale si possono richiamare le osservazioni svolte a proposito della elezione degli amministratori col voto di lista (§ 2);
- ii) il componente del consiglio di amministrazione eletto dalla lista di minoranza sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per i sindaci dall'art. 148, commi 3 e 4, T.U.F. (così il secondo periodo del comma 3 dell'art. 147-ter T.U.F.), pena la decadenza dalla carica, e questo perché egli farà parte di diritto del comitato per il controllo sulla gestione (art. 148, comma 4-ter, secondo periodo, T.U.F.): la previsione non impone (né consiglia) alcun recepimento statutario; resta ovviamente inteso che lo statuto possa prevedere requisiti ulteriori di onorabilità, professionalità e indipendenza per i componenti del detto comitato;
- iii) il presidente del comitato per il controllo sulla gestione sarà l'unico suo componente tratto da una lista di minoranza ovvero sarà eletto tra gli amministra-

tori tratti da liste di minoranza, qualora costoro siano più di uno a sedere nel comitato per il controllo sulla gestione ⁽²⁰⁾ (art. 148, comma 4-*ter*, primo periodo, T.U.F.): la previsione non necessita di recepimento statutario, in merito al quale possono tuttavia ripetersi le considerazioni svolte al riguardo della nomina del presidente del collegio sindacale (§ 5).

7. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il nuovo art. 154-bis (introdotto dall'art. 14, comma 1, lett. n, l. n. 262/2005) impone agli statuti delle società italiane con azioni quotate su mercati regolamentati (21) di prevedere le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (un direttore finanziario o chief financial officer, a ben vedere).

Le conseguenti modifiche statutarie sono all'evidenza necessarie e non meramente facoltative.

Allo statuto è peraltro lasciata ampia autonomia nella fissazione di modalità e competenze per la scelta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, essendo l'unica imposizione costituita dalla necessaria preventiva acquisizione del parere del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione (del cui parere non è, tuttavia, specificata la natura vincolante o meno (22)).

Ne discende che le società potranno discrezionalmente individuare nei propri statuti: (i) l'organo competente ad effettuare la nomina del dirigente responsabile (organo che allora potrà essere quello assembleare, amministrativo e forse anche di controllo); (ii) le regole relative alla nomina (come, ad esempio, i *quorum* deliberativi); (iii) gli eventuali specifici requisiti del dirigente (ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi con la qualifica professionale del medesimo) (23); (iv) la natura del parere dell'organo di controllo (e cioè se essa sia vincolante o meno); (v) nonché eventualmente tempi, modalità e criteri per la predisposizione e resa del parere in parola.

Sotto il profilo della qualificazione professionale del preposto, la legge prescrive che sia un "dirigente" e, quindi, in linea di massima, un soggetto legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato, collocato nell'ambito dei più alti livelli della gerarchia dell'impresa e deputato a svolgere mansioni di particolare rilievo con autonomia di direzione (artt. 2094 e 2095 cod. civ.). In quanto dirigente, il soggetto in parola rientra, inoltre, nella categoria dei c.dd. ausiliari interni o subordinati dell'imprenditore, non tipici (dal momento che figure tipiche di ausiliari interni sono soltanto institori, procuratori e commessi). Detta atipicità comporta che sia necessario conferire al dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei propri compiti

8. Voto segreto per la elezione delle cariche sociali: problemi interpretativi e questioni applicative.

Come si è già avuto modo di ricordare in premessa, a mente del secondo comma dell'art. 147-ter T.U.F., "per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto".

La disposizione risulta eccentrica rispetto all'intero sistema del diritto delle società di capitali, sistema nel quale il voto in assemblea è sempre pensato e prescritto come voto palese. Per convincersene è sufficiente tenere in considerazione la disciplina della impugnazioni delle deliberazioni assembleari (art. 2377 cod. civ.), del conflitto di interessi del socio (art. 2373 cod. civ.), del recesso (art. 2437 cod. civ.); ma decisivo appare il disposto dell'art. 2375, comma 1, cod. civ. a mente del quale il verbale (che, oltre a dovere essere in alcuni casi un atto pubblico, è comunque pubblico per la società, i suoi organi e i soci e, in caso di società quotata, per la Consob e il mercato) "deve consentire [...] l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti" (24). Di difficile comprensione appaiono, dipoi, le finalità che con tale precetto il legislatore mira a perseguire, ché in effetti la regola si pone in termini addirittura contraddittori rispetto a quella pure dettata nello stesso art. 147-ter T.U.F. che vuole che la lista da cui trarre l'amministratore c.d. di minoranza non sia in alcun modo collegata, neanche indirettamente, con quella di maggioranza. Pure di non agevole soluzione sono sia le questioni interpretative sia i problemi applicativi, che il voto "con scrutinio segreto" solleva.

Quanto alle questioni interpretative, occorre anzitutto interrogarsi circa l'esatto perimetro dell'obbligo in discorso:

- ci si domanda, in primo luogo, se il voto con scrutinio segreto debba applicarsi alle sole elezioni del consiglio di amministrazione che avvengano con il voto di lista o anche a quei rari casi in cui si proceda senza ⁽²⁵⁾, propendendosi per la seconda soluzione, malgrado la già sottolineata eccentricità del voto segreto rispetto al sistema;
- jii) pare invece da escludere che tale tecnica di votazione debba valere per la elezione del collegio sindacale: da un punto di vista strettamente letterale non è infatti opinabile che anche questo rientri, alla stregua del significato comune della locuzione, nella nozione di "cariche sociali"; in questo caso tuttavia si tende a fare prevalere la considerazione che quella dell'art. 147-ter, comma 2, T.U.F. è disposizione assolutamente eccezionale e quindi a fare rivivere i principi generali per quanto attiene il regime di organi sociali diversi rispetto a

quello per il quale la norma in commento è dettata (in considerazione della sua collocazione nella sezione dedicata agli "organi di amministrazione" e nell'articolo rubricato "elezione e composizione del consiglio di amministrazione") (26);

- iii) si ritiene inoltre che non debba procedersi alla elezione col voto segreto di direttori generali, dirigenti preposti alla redazione delle scritture contabili ovvero di componenti per il comitato per il controllo sulla gestione, anche ove si preveda statutariamente una nomina assembleare per tutte queste "cariche"; a maggior ragione non troverà applicazione il voto segreto in ordine alle nomina cariche sociali deliberate dal consiglio di amministrazione, quali la nomina del presidente, dell'amministratore delegato e dei componenti del comitato esecutivo;
- iv) pure da escludersi che il voto segreto possa valere per la elezione del consiglio di gestione, stante che tale deliberazione non è presa dalla assemblea dei soci ma da altro organo sociale (: il consiglio di sorveglianza) (27); e analoga considerazione deve esprimersi con riguardo al comitato per il controllo sulla gestione in quanto costituito all'interno del consiglio di amministrazione e da questo nominato (28);
- V) la medesima soluzione dovrebbe infine valere per la elezione dei componenti del consiglio di sorveglianza, per ragioni analoghe a quanto sopra detto sub (ii) in ordine al collegio sindacale, seppur con maggiori margini di opinabilità, in considerazione della funzione di non mero controllo affidata a tale a organo, nonché del fatto che, così interpretando la norma, il voto a scrutinio segreto rimarrebbe del tutto estraneo alle nomine di cariche sociali nell'ambito del sistema dualistico;
- vi) è appena il caso di aggiungere, infine, che l'obbligo di attuare votazioni con scrutinio segreto vale, sulla base dell'espresso dato letterale del comma 2 dell'art. 147-ter T.U.F., solo per le "elezioni alle cariche sociali" (di amministratore, come detto); con la conseguenza che deliberazioni altre (ancorché connesse, conseguenti o presupposte: come, ad esempio, quelle relative alla determinazione della durata dell'incarico, del numero dei componenti dell'organo, del loro compenso, ecc.) rispetto alle ridette elezioni non dovranno né potranno essere prese con votazioni a scrutinio segreto.

Problematico è stabilire da quando vige l'obbligo del voto segreto: al riguardo – e coerentemente con quanto sostenuto al punto (i) – si ritiene che esso non sia collegato necessariamente col voto di lista e quindi debba applicarsi, stante la vigenza della norma, a tutte le elezioni di consigli di amministrazione successive al momento di entrata in vigore della legge (12 gennaio 2006: v. § 10) (29).

Da un punto di vista più generale, si tratta di stabilire nei confronti di chi debba valere la imposta segretezza dello scrutinio e, a tale riguardo, si ritiene di dovere rispondere tanto nei confronti degli altri soci quanto nei confronti della società e dei suoi organi (presidente dell'assemblea, amministratori, sindaci, consiglieri di gestione e di sorveglianza, ecc.): quello che è importante notare, anche dal punto di vista concettuale, è che, a differenza delle elezioni politiche, questo che ci occupa non è un voto segreto ma è un voto a scrutinio segreto; la differenza consistendo in ciò: che nel primo caso lo stesso voto in quanto segreto deve essere anonimo (con la conseguenza che neanche chi lo ha espresso potrà dimostrare di averlo espresso di un certo tenore), mentre nel secondo solo lo scrutinio deve mantenere l'anonimato dei voti, che tuttavia rimarranno identificabili.

Inteso in questo modo, del resto, il voto a scrutinio segreto non impedisce ai soci l'esercizio dei loro diritti e poteri (come, ad esempio, quello di impugnazione delle deliberazioni assembleari) e consente la verifica della correttezza delle modalità di esercizio del voto (ad esempio impedendo il voto divergente al di là delle circostanze in cui possa ritenersi lecito).

Pertanto – e in attesa di un eventuale futuro auspicabile intervento correttivo da parte del legislatore (30) – sembra necessario, per rendere all'atto pratico realizzabile una votazione "con scrutinio segreto", che la funzione di scrutinio degli esiti del voto (espresso, è da ritenersi, necessariamente con mezzi elettronici, almeno nelle società di maggiori dimensioni) sia affidata ad un soggetto esterno (31) alla società e alla compagine sociale (ad esempio la società incaricata della rilevazione ed elaborazione, elettronica o manuale che sia, delle presenze e delle votazioni), il quale si assuma l'obbligo professionale (32) di scrutinare con il vincolo della segretezza i voti espressi e di conservarne i risultati per poi potere eventualmente essere in condizione di attestare, su richiesta della parte interessata (o, è da ritenersi, su ordine del giudice o delle autorità di vigilanza), il tipo di voto dato da ciascun socio, quando ciò sia necessario per rendere operanti altre regole che governano il funzionamento della società (ad esempio, ai fini di una impugnazione della deliberazione).

Su un altro piano, invece, è da considerare pur sempre ammissibile il ricorso alle dichiarazioni di voto, con le quali i soci facciano constatare a verbale la loro posizione rispetto alla specifica deliberazione ⁽³³⁾. In questo senso, appare anzi commendevole dal punto di vista del buon governo societario ⁽³⁴⁾ che: (i) da un lato, il presidente dell'assemblea ricordi, prima di mettere in votazione la nomina delle "cariche sociali", che ciascun socio ha la facoltà di far constare con apposita dichiarazione di voto il tenore del suo, e ciò per una migliore funzionalità e maggiore trasparenza del procedimento assembleare; (ii) dall'altro, i soci rilevanti (di maggioranza, di controllo, istituzionali, ecc.) per prassi dichiarino in che senso voteranno ⁽³⁵⁾

In materia è comunque opportuno che, in prospettiva, si provveda a qualche chiarificazione anche a livello statutario, onde eliminare almeno alcuni dei profili di incertezza, seppur occorra a tal proposito rilevare che la norma del secondo comma dell'art. 147-*ter* T.U.F. non appare derogabile e al contempo neanche estensibile statutariamente.

9. Diverse tipologie di adeguamenti statutari.

Come si è visto nei paragrafi che precedono, le disposizioni della legge n. 262/2005 possono dare luogo a diverse tipologie di modificazioni dello statuto, la cui ricognizione può essere utile, oltre che a fini descrittivi, anche per affrontare gli ultimi profili della presente indagine, concernenti l'ambito soggettivo, i termini e le competenze ad adottare gli adeguamenti statutari. A questi fini, si possono distinguere:

- a) adeguamenti imposti "in positivo", che hanno ad oggetto l'adozione di nuove clausole statutarie espressamente imposte da nuove disposizioni di legge, le quali non dettano un precetto direttamente operante quale regola di funzionamento dell'organizzazione sociale, ma obbligano ciascuna società a munirsi di una regola statutaria che realizzi il risultato voluto dal legislatore;
- b) adeguamenti non espressamente imposti, ma necessari per garantire l'osservanza del precetto legislativo, quando le disposizioni normative sembrano dettare precetti di per sé autosufficienti e come tali non richiedenti alcun obbligatorio adeguamento statutario la cui osservanza, peraltro, non può che essere garantita mediante un'apposita clausola statutaria. La disposizione normativa, in altre parole, è immediatamente e direttamente applicabile anche senza alcuna clausola statutaria, ma quest'ultima si rende ciò nonostante necessaria per assicurare alla società il rispetto del precetto normativo in ogni circostanza;
- c) adeguamenti "in negativo", riferiti a nuove disposizioni normative che non solo non impongono espressamente alcuna nuova clausola statutaria, ma nemmeno la richiedono per garantire la loro osservanza, e ciò nonostante possono rendere necessario, in negativo, un adeguamento statutario. Ciò avviene qualora nuovi precetti normativi inderogabili, introdotti dalla legge n. 262/2005, siano contraddetti da clausole statutarie preesistenti, consentite dalla previgente disciplina normativa e in concreto adottate dallo statuto di una società quotata. L'adeguamento statutario non è in tal caso necessario conseguire il risultato voluto dalla legge, la quale trova comunque applicazione e produce l'inefficacia della clausola ad essa contraria; ciò nonostante, si tratta pur sempre di un adeguamento obbligatorio, anche in virtù dell'art. 42 della legge n.

- 262/2005, che impone espressamente alle società di provvedere "a *uniforma-re* l'atto costitutivo e lo statuto" alle disposizioni di legge ⁽³⁶⁾;
- d) adeguamenti subordinati a futuri regolamenti della Consob: anche la legge 262/2006 fa ampio ricorso alla normativa secondaria per riempire di contenuto alcuni precetti che si limita a dettare il linea generale o di principio; in questa ottica, non mancano casi nei quali gli adeguamenti statutari che le società quotate dovranno o potranno effettuare in dipendenza della legge sulla tutela del risparmio sono subordinati alla normativa secondaria, ed in particolare ai regolamenti Consob. Si tratta peraltro di adeguamenti solo eventuali, vuoi perché concernenti materie in cui non necessariamente debbono prevedersi clausole statutarie (così è, ad esempio, per numerosi aspetti della revisione contabile, rispetto ai quali lo statuto può, ma certamente non deve, disciplinare alcuni profili dell'incarico di revisione: v. artt. 159 ss. T.U.F.), vuoi perché non è detto che, in concreto, le disposizioni regolamentari adottate dalla Consob impongano a tutte le società una modificazioni statutaria;
- e) modificazioni volte a disciplinare nuovi istituti introdotti dalla legge: in altri casi, la riforma del risparmio introduce e disciplina nuovi istituti senza rendere necessaria, né esplicitamente né implicitamente, né in positivo né in negativo, alcuna modificazione statutaria; peraltro, vuoi per la delicatezza o la complessità dell'istituto, vuoi per scelte di opportunità della società, sono ben possibili, se non addirittura consigliabili, nuove clausole statutarie che regolino più nel dettaglio o diano una disciplina convenzionale più analitica ai nuovi istituti introdotti dalla legge;
- f) modificazioni facoltative, che tengono conto delle disposizioni normative della l. n. 262/2005: tra le modificazioni statutarie dipendenti dalla nuova legge sulla tutela del risparmio, intese in senso lato, si possono inoltre annoverare quelle meramente facoltative, che tengono conto di novità, più o meno significative, della legge n. 262/2005, aggiungendo una disciplina convenzionale, del tutto discrezionale, a quella legale; è di immediata evidenza che simili modificazioni hanno una natura ben diversa rispetto agli adeguamenti sopra esaminati, del che potrà cogliersi la rilevanza applicativa sia in tema di termini entro cui la società può effettuarle, sia in tema di competenza a deliberarle;
- g) modificazioni volte a riprodurre nello statuto nuove disposizioni normative: soprattutto delle società aperte, lo statuto sociale assolve anche una finalità informativa e ricognitiva delle regole che governano il funzionamento della società; per questo motivo la prassi sovente porta a introdurre negli statuti sociali clausole che si limitano a riprodurre, magari testualmente, le medesime regole già dettate dal legislatore (37). Si tratta in realtà di una tecnica di reda-

zione degli statuti che, seppur pienamente legittima e in parte addirittura opportuna, non va esente da inconvenienti, in particolare allorché ci si trovi a dover stabilire, in seguito ad una modifica della norma "riprodotta" in statuto, se la clausola statutaria abbia effettivamente recepito la regola normativa anche sul piano *convenzionale* (sì da rimanere efficace *telle quelle* anche dopo la modifica normativa, nei limiti di nuove disposizioni inderogabili), oppure se debba interpretarsi quale semplice rinvio "formale" alla norma di legge (sì da perdere efficacia col venir meno della norma stessa). In ogni caso, nei limiti in cui siffatta prassi statutaria continuerà ad affermarsi, si possono annoverare tra le modificazioni statutarie conseguenti alla legge 262/2006 anche quelle modificazioni che – pur senza esservi un preciso obbligo in tal senso ed a prescindere dalla necessità di eliminare altre clausole meramente "riproduttive" non più conformi al testo di legge – tengono conto e "importano" nello statuto nuove disposizioni, di per sé già applicabili, introdotte dalla legge n. 262/2005.

10. Ambito soggettivo di applicazione e termini per l'adeguamento degli statuti sociali.

Le disposizioni normative sino a ora esaminate sono tutte collocate nel Titolo III ("emittenti"), Capo II ("disciplina delle società con azioni quotate"), del T.U.F., il cui ambito soggettivo di applicazione comprende *le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea*, a norma dell'art. 119 T.U.F.. Pertanto, anche l'obbligo di uniformare lo statuto alle citate disposizioni normative incombe su tutte (e solo) le società rientranti in tale ambito. Sulle questioni, non sempre del tutto agevoli, che sorgono in merito all'interpretazione dell'art. 119 T.U.F., la legge sulle tutela del risparmio non incide in alcun modo, ragion per cui ai relativi commenti si può senz'altro rinviare (38).

Per ciò che concerne il diritto transitorio, va anzitutto rilevato che tutte le disposizioni contenute nella legge n. 262/2005 sono entrate in vigore allo scadere dell'ordinario periodo di *vacatio legis*, e precisamente il 12 gennaio 2006. Come peraltro si è si è già avuto occasione di sottolineare, mentre alcune norme dettano precetti direttamente e immediatamente applicabili a prescindere da ogni clausola statutaria, altre norme richiedono un adeguamento statutario, per l'adozione del quale sono evidentemente concessi termini successivi all'entrata in vigore della legge.

In relazione ai termini entro cui occorre adeguare gli statuti, occorre distinguere tra le società che alla data del 12 gennaio 2006 presentavano già i requisiti per essere annoverate nell'ambito soggettivo di applicazione (vale a dire le società le cui azioni erano a tale data già ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, ai sensi del citato art. 119 T.U.F.), da un lato, e le società che acquisiscono tale qualifica dopo il 12 gennaio 2006.

Per queste ultime, infatti, non si pone un problema di diritto transitorio, posto che si applicano tutte le nuove disposizioni sin dal momento della quotazione, di guisa da rendere necessario che lo statuto sociale sia "uniformato" anche alle disposizioni dettate dalla legge n. 262/2005 già nel momento in cui le azioni vengono ammesse alla quotazione nel mercato regolamentato ⁽³⁹⁾.

Per le società già quotate al 12 gennaio 2006, invece, possono essere individuati due diversi ordini di termini entro i quali occorre provvedere agli adeguamenti statutari.

A) Il primo, espressamente dettato dalla legge (art. 42 l. n. 262/2005), è di un anno dall'entrata in vigore (ovverosia entro il 12 gennaio 2007) e ha una valenza generale, in quanto entro il suo spirare "le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge $^{(40)}$ provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte". Si tratta evidentemente di un termine che risulta applicabile a tutte e solo le modificazioni che, per un verso o per l'altro, debbono considerarsi come obbligatorie – ossia quelle esaminate nel paragrafo precedente nelle lettere a), b) e c) – a prescindere dal fatto che esse siano o meno necessarie per rendere applicabile il nuovo precetto normativo.

Tra gli adeguamenti esaminati, sono pertanto da effettuare entro il 12 gennaio 2007 in particolare i seguenti: (*i*) voto di lista per la elezione degli amministratori, che assicuri la nomina di almeno un amministratore di minoranza (v. § 2); (*ii*) sistema di nomina di almeno un amministratore indipendente, per i consigli con più di sette membri (v. § 3) ⁽⁴¹⁾; (*iii*) eventuale eliminazione della clausola contraria alla nomina del presidente del collegio sindacale tra i sindaci eletti dalla minoranza (v. § 5) ⁽⁴²⁾; (*iv*) voto di lista per la elezione degli amministratori nel sistema monistico, che assicuri la nomina di almeno un amministratore di minoranza (v. § 6); (*v*) modalità di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (v. § 7).

Non è facile dire se entro detto termine sia sufficiente tenere il comportamento espressamente imposto dalla legge (ossia l'assunzione della deliberazione con la quale viene approvata la modificazione statutaria) ovvero sia anche necessario conseguire il risultato che essa sembra implicitamente richiedere, consistente nel completamento della procedura pubblicitaria di deposito ed iscrizione della deliberazione modificativa nel registro delle imprese. La seconda soluzione sembra invero preferibile, posto che, alla luce dell'art. 2436, comma 5, cod. civ., le deliberazioni aventi ad oggetto modificazioni statutarie non producono effetto se non con l'iscrizione nel

registro delle imprese, di guisa che, senza l'iscrizione, non possa dirsi adempiuto l'obbligo di dotarsi di uno statuto "uniformato" alle nuove disposizioni legislative.

B) Oltre al termine espressamente previsto dal citato art. 42 l. n. 262/2005, possono individuarsi ulteriori (ed eventuali) termini di adeguamento, non chiaramente e nemmeno espressamente dettati dalla legge, con riferimento alle modificazioni statutarie che diverranno (eventualmente) obbligatorie in dipendenza delle norme regolamentari delegate alla Consob, per quanto riguarda le materie (in particolare la nomina sindaci) ad esse subordinate (v. in particolare *supra* § 4). Per tali adeguamenti statutari, la Consob potrebbe stabilire termini più lunghi rispetto a quello generale (12 gennaio 2007), così come potrebbe dar luogo ad obblighi e termini successivi nel tempo (se dovesse modificare il proprio regolamento in una seconda fase); non sembra peraltro consentito all'autorità di vigilanza fissare termini più brevi rispetto a quello del 12 gennaio 2007, stante quanto disposto dal citato art. 42 (43).

11. Competenza ad adottare le modificazioni statutarie.

Ci si può infine chiedere quali modificazioni statutarie possono essere deliberate dagli organi amministrativi delle società che, in concreto, si sono avvalse (o lo avranno fatto prima del termine del 12 gennaio 2007) della facoltà concessa dall'art. 2365, comma 2, cod. civ., a mente del quale "lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti ... gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative ...".

La rilevanza e l'attualità della questione discendono dalla circostanza che la quasi totalità delle società quotate ha introdotto nello statuto, in sede di adeguamento alla riforma del diritto societario (d. lgs. 6/2003), la clausola che attribuisce all'organo amministrativo tale competenza.

Si osservi per inciso che alla clausola statutaria in questione, anche qualora vagamente formulata (e non di rado lo è), non va attribuito il significato di far venir meno la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, a meno che ciò non sia espressamente indicato dallo statuto sociale ⁽⁴⁴⁾. Pur nella difficoltà di stabilire con certezza gli esatti limiti del perimetro del concetto di "adeguamenti dello statuto a disposizioni normative", si dovrebbe così scongiurare, quantomeno, il rischio di incompetenza dell'assemblea straordinaria, fatta eccezione per quei rarissimi casi in cui lo statuto la esclude espressamente.

Ciò premesso, la questione più delicata sta nel verificare quali limiti incontra l'organo amministrativo nell'apportare le modificazioni statutarie derivanti dalla legge n. 262/2005. Appare evidente che non tutte le modificazioni sopra elencate pos-

sono essere annoverate nella nozione di "adeguamento" di cui all'art. 2365, comma 2, cod. civ., e occorre pertanto individuare i criteri atti a delineare i confini di detta nozione.

A tal fine pare utile ricordare quanto sostenuto nell'orientamento n. 89 (del 25 novembre 2005) dal Consiglio notarile di Milano, a parere del quale: "per adeguamento dello statuto a disposizioni normative ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2365, comma 2, cod. civ., si deve intendere qualsiasi intervento sul testo statutario che ne permetta il transito da una posizione di "non conformità" ad una posizione di "conformità" all'ordinamento. La "non conformità" del testo rileva a tal riguardo anche se ipotetica, nel senso che l'esercizio del potere di adeguamento si reputa legittimo anche al solo fine di esplicitare una interpretazione della clausola statutaria che, se fosse diversamente interpretata, non sarebbe conforme all'ordinamento. La "non conformità" del testo statutario all'ordinamento può derivare sia dal conflitto con disposizioni normative di vecchia o di nuova introduzione (derivanti da qualsiasi fonte, primaria o secondaria) sia dalla "imposizione" di interpretazioni di disposizioni esistenti da parte di autorità dotate della relativa competenza. Il potere di adequamento attribuito ad organo diverso dall'assemblea include il potere di autonoma scelta del testo da introdurre in sostituzione di quello non conforme, purché la clausola così introdotta risulti lecita e giustificabile in rapporto alla finalità di adeguamento".

Per ciò che qui maggiormente interessa, sembrano meritevoli di accoglimento i due principali criteri selettivi, volti a delimitare la nozione in parola: (i) il primo, in senso restrittivo, che vi include solamente le modificazioni *necessarie* per rendere conforme lo statuto all'ordinamento giuridico, sì da escludervi le modificazioni con le quali si attua una nuova facoltà concessa dalla legge o una facoltà concessa in modo diverso rispetto a prima ⁽⁴⁵⁾; (ii) il secondo, in senso "permissivo", che non fa venir meno la competenza dell'organo amministrativo in tutti i casi un adeguamento in sé obbligatorio possa poi dar luogo ad una pluralità di modi in cui redigere in concreto la clausola statutaria, anche nell'esercizio di un potere di autonomia e discrezionalità ⁽⁴⁶⁾.

Accogliendo questa impostazione, si ritiene di poter sostenere la competenza del consiglio di amministrazione – in presenza della clausola statutaria ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ. – relativamente a tutti gli adeguamenti elencati nel § 9, fatta eccezione per quelli ivi illustrati alle lettere *e)* (modificazioni volte a disciplinare nuovi istituti introdotti dalla legge) ed *f)* (modificazioni facoltative, che tengono conto delle disposizioni normative della legge n. 262/2005).

Due osservazioni in particolare possono essere aggiunte.

Quanto agli adeguamenti esaminati sotto la lett. a), sembra doversi affermare che anche la determinazione delle modalità di nomina del dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari (*ex* art. 154-*bis* T.U.F.) possa rientrare nella competenza del consiglio di amministrazione: non si verifica a ben vedere alcun "conflitto di interessi" o altra situazione di incompatibilità con tale competenza, in quanto la nomina del dirigente rappresenta in fin dei conti una scelta gestionale che già prima, in base ai principi, apparteneva all'organo amministrativo. A quest'ultimo, quindi, ben può essere riconosciuto – sulla base della clausola statutaria *ex* art. 2365, comma 2, cod. civ. – il compito di valutare in che modo assolvere l'obbligo legislativo, mantenendo nel proprio seno la competenza della nomina del direttore finanziario (previo parere dell'organo di controllo), oppure attribuendola all'organo assembleare o altro ancora. Rimane pur sempre ferma la possibilità dell'assemblea straordinaria tanto di adottare successivamente una scelta diversa, quanto di privare del tutto l'organo amministrativo della competenza a deliberare gli adeguamenti statutari.

Quanto invece agli "adeguamenti" analizzati *sub g)*, essi possono considerarsi tali – e quindi compresi nella competenza eventualmente attribuita all'organo amministrativo – solo qualora abbiano una funzione di mero rinvio alle norme di legge, e non qualora la formulazione della clausola statutaria sia tale da far assumere natura propriamente convenzionale alla regola legale importata nello statuto.

Mario Notari - Mario Stella Richter jr

Con la menzionata disposizione si pone un nuovo principio generale: quello per cui nelle società 1) quotate non solo l'organo di controllo, ma anche quello di amministrazione deve poter essere espressione di diverse componenti della compagine sociale e quindi fare sì che il consiglio sia, prima ancora che un collegio di ponderazione dell'interesse dei soci, un collegio di composizione dei vari interessi rilevanti che fanno capo alla società; la qual cosa ha naturalmente senso solo nella grande società azionaria che si rivolge al mercato del capitale di rischio, quale tipicamente è quella quotata, e su cui convergono interessi variegati (non solo all'esterno, ma anche) all'interno della stessa compagine sociale. È appena il caso di aggiungere che quanto previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 147-ter T.U.F. è una possibilità che viene offerta alle minoranze azionarie e giammai una condizione imprescindibile di corretta composizione del consiglio di amministrazione, il quale, quindi, potrà all'atto pratico risultare composto da membri tratti da una unica lista ove solo questa sia stata ritualmente presentata (e successivamente votata in assemblea). D'altra parte, la previsione del citato comma 1 dell'art. 147-ter (a mente della quale deve statutariamente essere previsto il voto di lista come tecnica di elezione del consiglio di amministrazione) svolge di per sé, a prescindere da quante liste siano state in concreto presentate, una altra importante funzione: quella di garantire una adeguata pubblicità con sufficiente anticipo delle candidature alla carica di amministratore (come, per altro, sempre raccomandato dai codici di au-

- todisciplina e di comportamento: cfr. ad esempio il principio 6.P.1 e il criterio 6.C.1 del Codice di autodisciplina delle società quotate, versione 2006).
- Tra le maggiori società italiane con azioni quotate già prevedono la tecnica del voto di lista le seguenti: Eni, Enel, Telecom Italia, Autostrade, Mediaset, Monte dei Paschi di Siena, BNL, Finmeccanica, Snam Rete Gas, Saipem, Terna, Pirelli & c., Seat Pagine Gialle, Parmalat, Autogrill, Pirelli Re, Tin.it, ecc. Ulteriori dati in M. STELLA RICHTER jr, Gli amministratori non esecutivi nell'esperienza italiana, in Banca Impresa Società, 2005, p. 163 ss., a 166 s.
- 3) Non è questo il caso, ad esempio, dello statuto di Mediaset s.p.a., il quale, pur prevedendo il voto di lista come si è ricordato alla nota precedente, non assicura che almeno uno degli amministratori sia tratto dalla lista risultata seconda nel conteggio dei voti: v. art. 17.3.
- 4) Ad esempio, si potrà prevedere che le liste siano depositate e pubblicate almeno un certo numero di giorni prima della data della assemblea. A tale riguardo, si ricorda che il nuovo *Codice di auto-disciplina delle società quotate* (versione 2006) raccomanda al criterio 6.C.1 le liste dei candidati alla carica di amministratore siano "depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea".
- 5) Ad esempio, si potrà prevedere che le liste siano depositate presso la sede della società e siano pubblicate su almeno due quotidiani (a rilevanza nazionale, economici, italiani, stranieri, ecc.).
- 6) La clausola statutaria può farsi carico di risolvere espressamente le diverse questioni che possono sorgere a tale riguardo, quali ad esempio: (i) la legittimazione alla presentazione delle liste in caso di azioni senza diritto di voto o prive del diritto di voto nell'assemblea ordinaria di nomina degli amministratori; (ii) il computo delle azioni senza diritto di voto o prive del diritto di voto nell'assemblea ordinaria di nomina degli amministratori, nell'ambito del capitale sociale su cui conteggiare la soglia minima per la presentazione della lista; (iii) il momento in cui effettuare il computo della soglia minima di presentazione della lista, rispetto al capitale sociale sottoscritto, suscettibile di variazioni continue nel tempo, in forza di conversione di obbligazioni, esercizio di warrant o di stock options. Sotto tutti i segnalati profili parrebbe doversi riconoscere libertà di scelta all'autonomia statutaria.
- 7) Naturalmente, la percentuale di partecipazione al capitale sociale necessaria a sostenere la presentazione di una lista è opportuno che venga fissata in ragione della composizione della compaqine sociale e, soprattutto, della sua capitalizzazione.
- **8)** E quindi senza possibilità di subordinare l'elezione dell'amministratore "di minoranza" al raggiungimento di particolari soglie o *quorum* in sede di votazione.
- Per esempio, si potrà prevedere che all'elezione degli amministratori si proceda traendo dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti un certo numero di componenti, e dalle altre liste gli altri, a tal fine stabilendosi che i voti ottenuti dalle liste saranno divisi successivamente per 1, 2, e così via, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere e che i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste "di minoranza", secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto; i quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste "di minoranza" verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti coloro che avranno ottenuti i quozienti più elevati.
- 10) Ciò può essere a sua volta realizzato sia mediante la previsione di un meccanismo di automatica sostituzione del consigliere cessato con il primo dei consiglieri non eletti della medesima lista (la nomina del quale si fonda pertanto sulla medesima deliberazione assembleare di nomina dei restanti consiglieri), sia attraverso un limite statutario alla facoltà di scelta del consigliere da cooptare, da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., scelta da esercitare solo all'interno dei candidati non eletti della lista di minoranza (eventualmente rafforzando tale limite con la previsione della clausola di decadenza dell'intero consiglio qualora la successiva assemblea non confermi la nomina del consigliere così cooptato).

- 11) In senso contrario la circolare dell'ABI del 3 gennaio 2006, prot. n. 52, p. 2, ma sulla base del non corretto argomento secondo cui sia lo statuto a prevedere che almeno uno degli amministratori debba possedere i requisiti di indipendenza (dove, invece, il comma 4 dell'art. 147-ter T.U.F. non fa alcun riferimento allo statuto o all'atto costitutivo della società).
- Così anche la circolare Assogestioni n. 12 del 31 gennaio 2006, anche in corso di pubblicazione su *Riv. soc.*, 2006, nonché le Schede di lettura del Servizio studi della Camera dei Deputati su "Tute-la del risparmio e mercati finanziari", Roma, 28 marzo 2006, p. 8.

 Sia detto per inciso che la clausola statutaria, oltre a poter prevedere eventuali ulteriori requisiti fondati sull'autonomia negoziale (anche mediante il recepimento di codici di comportamento), dovrà necessariamente tener conto delle prescrizioni normative che, soprattutto in settori specifici, richiedono ulteriori requisiti di indipendenza, per taluni o per tutti i componenti degli organi di amministrazione. Così avviene, ad esempio, per le società bancarie e (*lato sensu*) finanziarie contemplate dagli artt. 26 e 109, comma 1, T.U.B., e dall'art. 13, comma 1, T.U.F. (come modificati dal d. lgs. 37/2004), con disposizioni peraltro ancora in attesa (quanto ai requisiti di indipendenza) di regolamenti di attuazione.
- Qualora infatti lo statuto si limitasse a disciplinare il sistema di nomina mediante il voto di lista, senza occuparsi dell'elezione dell'amministratore indipendente, il rispetto dell'art. 147-ter, comma 4, T.U.F., sarebbe rimesso ad un comportamento (obbligato) dei soci che presentano la lista, i quali dovrebbero inserire in tutte le liste presentate almeno un candidato amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, in posizione tale da essere certi della sua elezione; così facendo, tuttavia, non vi sarebbero strumenti per far sì che di amministratori indipendenti ve ne sia solo uno, come la norma richiede quale requisito minimo.
- 14) Ad esempio seguendo l'ordine con cui la lista è stata formata.
- Salvo, s'intende, l'obbligo di adeguamento "in negativo", consistente nell'eliminazione delle clausole eventualmente contrarie al disposto del nuovo art. 148, comma 2-bis, T.U.F., secondo quanto si avrà modo di affermare nel prosieguo (§ 9).
- In questo esatto senso cfr. circolare Assogestioni n. 12/ 2006 (nt. 12) e, assai significativamente anche per il suo valore di precedente e il suo ruolo segnaletico, l'ordine del giorno della assemblea del 12-13 aprile 2006 di Telecom Italia s.p.a. (anche pubblicato su *Il Sole-24 Ore* del 10 marzo 2006, n. 68, p. 36), dove si legge: "Per quanto concerne il Presidente del Collegio Sindacale, l'art. 148 del d. lgs. n. 58/998, quale modificato dalla legge n. 262/2005, prevede che sia nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza, i.e. tra i sindaci effettivi tratti dalle liste di minoranza. Non troverà pertanto applicazione la clausola statutaria relativa alla nomina del presidente da parte dello stesso collegio sindacale". Nello stesso senso cfr., in seguito e tra gli altri, gli ordini del giorno di Camfin s.p.a., Italcementi s.p.a. e Pirelli e c. s.p.a.
- 17) Il che avviene, negli statuti oggi in vigore sulla base del vecchio art. 148, comma 2, T.U.F., qualora il numero totale dei sindaci effettivi sia maggiore di tre.
- **18)** In senso contrario la citata circolare ABI (nt. 11), p. 3.
- 19) Debbono perciò al riguardo ripetersi le osservazioni fatte con riferimento alla elezione del consigliere di amministrazione indipendente (*supra sub* § 3) e del presidente del collegio sindacale (*supra sub* § 5). In senso contrario v. invece la citata circolare ABI (nt. 11), p. 3.
- 20) In punto è naturalmente lasciato ampio spazio alla autonomia statutaria, la quale potrà, ad esempio, prevedere che presidente del comitato per il controllo sulla gestione divenga l'amministratore eletto (per primo) nella lista che abbia ottenuto più voti dopo quella di maggioranza (e che non sia a questa in nessun modo, neanche indirettamente, collegata).
- L'ambito soggettivo di applicazione della norma è anche in questo caso limitato alle sole società italiane con azioni quotate (in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, come si preciserà nel § 10), e ciò sebbene, come da taluno rilevato all'indomani dell'emanazione della legge, il riferimento al "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari"

sia stato inserito in alcune norme di diritto penale societario, il cui ambito di applicazione non è circoscritto alla sole società quotate (v. artt. 2621 e 2622 cod. civ., come modificati dall'art. 30 l. 262/2005). E' di tutta evidenza, infatti, che la fattispecie criminosa viene dettata dalla norma per il caso in cui, in concreto, la società, in quanto società quotata, sia dotata del dirigente in parola (così come, del resto, la medesima norma contempla i sindaci ma non per questo impone a tutte le s.r.l. di dotarsi del collegio sindacale).

- **22)** Per V. SALAFIA, *La legge sul risparmio*, in *Società*, 2006, p. 137 ss., a 141, il parere sarebbe obbligatorio, ma necessariamente non vincolante; si ritiene tuttavia, come si dirà meglio nel seguito, che in assenza di espressa qualificazione normativa spetti alla autonomia statutaria qualificare la natura di tale parere.
- Il preposto dovrà adempiere ad una serie di compiti più e meno direttamente incidenti sulla predisposizione dei documenti contabili della società. Precisamente dovrà, per legge, assolvere a funzioni di garanzia, di organizzazione e di controllo in senso lato, consistenti nella: (i) attestazione, da rendere insieme con il direttore generale, mediante specifica dichiarazione scritta, circa la corrispondenza al vero degli atti e delle comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società; (ii) preparazione di adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario; (iii) attestazione da effettuare, unitamente agli organi amministrativi delegati, con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, e, ove previsto al bilancio consolidato inerente l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui sub (ii) nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

In sintesi è a dirsi che i compiti elencati si contraddistinguono per una forte valenza garantistica, a tutela degli interessi degli investitori, e che, in considerazione di tale caratterizzazione, al Dirigente incaricato dello svolgimento dei suddetti compiti potrà essere richiesto di possedere gli specifici requisiti di onorabilità, che saranno definiti dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 147-quinquies T.U.F..

- 24) Sul punto cfr., prima della riforma, per tutti e per gli opportuni riferimenti, G. PETRELLI, *Il voto segreto nell'assemblea delle società di capitali e cooperative*, in *Studi e materiali del Consiglio nazionale del notariato*, n. 2/2005, p. 1260 ss., cui *adde* il Parere n. 589 dell'ABI, in *Pareri ABI*, vol. 12, p. 74 ss.
- 25) Cfr. supra § 2.
- 26) Nello stesso senso di quello propugnato nel testo, v. U. TOMBARI, *Nelle società più garanzie alle minoranze*, in *Risparmio. Guida pratica alla nuova legge* (opuscolo allegato a *II Sole-24 Ore* del 12 gennaio 2006), p. 5 s.
- 27) Non pare sufficiente, per sostenere il contrario, argomentare sulla base dell'art. 223-septies, disp. att. cod. civ., a mente del quale "se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato interno per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monista". Non solo infatti la norma ora citata fa riferimento alle "norme del codice civile", mentre quella in commento è contenuta nel T.U.F., ma soprattutto sembra doversi ritenere che la disposizione sul voto a scrutinio segreto sia di per sé rivolta alle votazioni assembleari (nelle quali, come si dirà nel prosieguo del testo, al "diritto" di voto si accompagna una sorta di "diritto alla segretezza" del voto medesimo), e non già alle votazioni del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione (tanto nel sistema tradizionale, quanto nei sistemi

- alternativi), nell'ambito dei quali il "voto" dei componenti assume una ben diversa natura e funzione.
- 28) Lo stesso dicasi, comunque, per il caso in cui con previsione statutaria si disponga della elezione del comitato di controllo sulla gestione da parte della assemblea.
- 29) Nel medesimo senso: la circolare Assogestioni n. 12/2006 (nt. 12); le ricordate Schede di lettura del Servizio studi della Camera dei Deputati (nt. 12), p. 5; nonché, seppure in termini non nettissimi, A. BLANDINI, *Riforma del risparmio e società quotate: voto segreto, voto di lista, e dintorni,* in *Società*, 2006, p. 269 ss., a 270. In senso contrario cfr. invece la circolare Abi del 3 gennaio 2006 (nt. 11), p. 3.
- 30) Per SALAFIA (nt. 22), p. 138, la norma che prevede il voto segreto, pur complicando e ostacolando il diritto di impugnazione delle deliberazioni, "deve essere favorevolmente valutata, in considerazione del contributo che dà ad una scelta più libera dei soci rispetto a quanto oggi accade": tale presa di posizione a sostegno della scelta del legislatore è tuttavia rimasta isolata (oltre ad essere poco condivisibile: non consta, infatti, che nelle società per azioni quotate ad eccezione delle banche popolari, per le quali il discorso sulla governance dovrebbe essere radicalmente diverso si sia mai posto un problema di tutela della libertà del voto da parte dei soci di minoranza).
- 31) Da intendersi tale allorché non sia soggetto alle direttive degli organi sociali.
- 32) Si ritiene che l'incarico possa essere conferito dall'organo amministrativo, anche prima dell'assemblea, che sarà resa edotta dal presidente dei contenuti e delle condizioni dell'incarico. Anche sotto questo profilo, peraltro, lo statuto potrebbe stabilire regole, condizioni e procedure per la nomina del soggetto scrutatore con vincolo di segretezza.
- 33) Si deve tuttavia sottolineare che, in caso di votazione a scrutinio segreto, una cosa è la dichiarazione di voto (manifestata apertamente dal socio prima della votazione), e altro è la manifestazione del voto in senso proprio (effettuata dal con modalità le "segrete", seppur "tracciabili", stabilite di volta in volta dal presidente dell'assemblea). Alla dichiarazione di voto ed al voto vero e proprio, inoltre, si potrà poi aggiungere, dopo la votazione (e quindi sia in corso di assemblea, sia successivamente), la divulgazione dell' attestazione del voto rilasciata, su richiesta dello stesso socio, dal soggetto terzo che ha effettuato lo scrutinio con vincolo di segretezza.
- E infatti nel commento del punto 6 (nomina degli amministratori) della recentissima ultima versione (pubblicata il 14 marzo 2006) del *Codice di autodisciplina delle società quotate* si legge: "Il Comitato ritiene che, pur nel rispetto di quanto imposto dalla legge in ordine alle modalità di votazione per la nomina degli amministratori (scrutinio segreto), il presidente dell'assemblea possa segnalare agli azionisti presenti che essi hanno la facoltà di dichiarare il proprio voto al fine di rendere il procedimento assembleare più trasparente e funzionale. E' inoltre auspicabile che gli azionisti qualificati (tra i quali rientrano quelli di controllo e gli investitori istituzionali) dichiarino spontaneamente il loro voto nelle assemblee chiamate ad eleggere gli amministratori".
- 35) Cfr. anche circolare Assogestioni n. 12/2006 (nt. 12) e Schede di lettura del Servizio studi della Camera dei Deputati (nt. 12), p. 6 s.
- 36) E' ragionevole pensare che anche in mancanza di una disposizione normativa che espressamente impone di "uniformare" lo statuto alla nuova disciplina (da intendersi nel senso di rendere conforme, non contrastante) le società azionarie, soprattutto quelle con azioni negoziate in mercati regolamentati, siano comunque tenute ad eliminare dallo statuto clausole statutarie che, benché non produttive di effetti a causa della loro contrarietà a norma imperative, non consentono al socio una informazione chiara e trasparente delle regole applicabili al funzionamento della società.
- 37) Sul tema cfr. M. STELLA RICHTER *jr, Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol 1*, Torino, 2004, p. 165 ss., a 302 ss.

- **38)** V., da ultimo, G.F. CAMPOBASSO, *sub art. 119*, in *Testo unico della finanza*, a cura di G.F. Campobasso, tomo II, Torino, 2002, p. 972 ss., nonché M. NOTARI, *sub art. 119*, in *La disciplina delle società quotate*, a cura di P. Marchetti L.A. Bianchi, vol. I, Milano, 1999, p. 753 ss.
- 39) Nello stesso senso la circolare Assogestioni n. 12/2006 (nt. 12).
- **40)** Per tutti gli adeguamenti derivanti da norme introdotte nel titolo III, capo II, del T.U.F., inoltre, è necessario che alla data medesima si tratti di società già quotate.
- 41) Fermo restando che se prima dell'adeguamento statutario si dovesse procedere al rinnovo di un consiglio di amministrazione con più di sette componenti la disposizione dell'art. 147-ter, comma 4, T.U.F. dovrebbe considerarsi immediatamente applicabile, svolgendo il suo portato precettivo direttamente nei confronti dei soci che sono tenuti ad eleggere comunque (almeno) un amministratore con i previsti requisiti di indipendenza.
- **42)** Fermo restando che, come detto in precedenza, nelle more della formale eliminazione delle clausole statutarie eventualmente incompatibili con il nuovo art. 148, comma 2-bis, T.U.F. nulla impedisce (e anzi si impone) di applicare direttamente la sopravvenuta e citata disposizione legislativa.
- 43) Se infatti il legislatore concede un anno di tempo per gli adeguamenti già derivanti (e già possibili) sulla base delle sole norme di legge primaria, sarebbe incoerente con la citata norma transitoria ritenere che il termine per gli adeguamenti subordinati a un successivo regolamento Consob, non ancora emanato, possano essere addirittura inferiori.
- 44) In tal senso si è espresso tra gli altri il Consiglio notarile di Milano (orientamento n. 47 del 19 novembre 2004), sostenendo che "La clausola statutaria che ai sensi dell'art. 2365, comma 2°, c.c. attribuisce alla competenza dell'organo amministrativo (o del consiglio di sorveglianza o del comita-to di gestione) le deliberazioni ivi elencate, di normale spettanza dell'assemblea straordinaria, non determina la legittimazione esclusiva degli amministratori, salvo che lo statuto espressamente così disponga. Pertanto, pur in mancanza di precisazioni intese a confermare la permanenza del relativo potere anche in capo all'assemblea straordinaria, quest'ultima potrà legittimamente deliberare sulle stesse materie". Non mancano tuttavia, soprattutto tra i primi commentatori, alcune voci in senso contrario; tra di esse, v. M. SARALE, Il nuovo volto dell'assemblea sociale, in La riforma delle società, a cura di Ambrosini, Torino, 2003, p. 49.
- **45)** In tal senso anche S. DI AMATO, *sub art. 2365*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di G. Lo Cascio, vol. 4, Milano, 2003, p. 293 ss.
- 46) Sotto tale profilo non sembra particolarmente significativo, né in senso favorevole, né in senso contrario, il dibattito animatosi all'indomani del d. lgs. n. 6/2003, circa il significato della locuzione "deliberazioni necessarie all'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni, anche inderogabili" (corsivo aggiunto) originariamente contenuta nell'art. 223-bis, comma 2, disp. att. cod. civ., oggetto di successiva modificazione in forza del d. lgs. n. 37/2004, anche alla luce del rinvio all'art. 2365, comma 2, cod. civ. Sul punto v. comunque P. SPADA, Riflessioni sul regime transitorio del nuovo diritto delle società di capitali, in Riv. not., 2003, p. 639 ss.; N. ABRIANI, Gli adeguamenti obbligatori degli statuti delle società di capitali alla riforma del diritto societario, in Società, 2003, p. 1301 ss.; C. CERA, Le modifiche degli statuti delle s.p.a. alla luce della disciplina transitoria del diritto societario, in Società, 2003, p. 1192 ss.; U. MORERA, Gli adequamenti dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni in materia di S.p.A. (Art. 223 bis, disp. att. c.c.), in Riv. not., 2003, p. 835 ss.; C. CACCAVALE-F. TASSINARI, Nuovo diritto societario: regime transitorio e clausole statutarie, in Notariato, 2003, p. 170 ss.; M. NOTARI, Gli adeguamenti statutari, in Nuovo diritto delle società di capitali e delle cooperative, a cura di M. Rescigno e A. Sciarrone Alibrandi, Milano, 2004, p. 309 ss.; B. PETRAZZINI, Commento all'art. 2365, in II nuovo diritto societario, diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, II, tomo 1, Bologna, 2005, p. 490.

(Riproduzione riservata)